

- b) prezzo d'intervento:
- per la Spagna: 183,27 ecu/100 kg
 - per il Portogallo: 198,48 ecu/100 kg
 - per la Comunità dei dieci: 202,37 ecu/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di mercato dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- prezzo rappresentativo di mercato: 191,78 ecu/100 kg
- prezzo di entrata: 188,48 ecu/100 kg.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

- a) aiuto alla produzione:
- per la Spagna: 55,47 ecu/100 kg
 - per il Portogallo: 52,98 ecu/100 kg
 - per la Comunità dei dieci: 84,33 ecu/100 kg
- b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:
- per la Spagna: 61,89 ecu/100 kg
 - per il Portogallo: 59,40 ecu/100 kg
 - per la Comunità dei dieci: 92,12 ecu/100 kg.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'1,6 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva negli Stati membri produttori.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

2. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata all'1,2 %.

Articolo 5

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo sono fissati come segue:

- per la Spagna: 45,75 ecu/100 kg
- per il Portogallo: 48,25 ecu/100 kg.

Articolo 6

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 2 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata allo 0,7 %.

Articolo 7

I prezzi di cui al presente regolamento si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 grammi per 100 grammi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA